



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO**

Sezione Terza Civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Roberto Aponte	Presidente
Dott. Antonio Corte	Consigliere
Dott. Maura Caterina Barberis	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello avverso la sentenza del Tribunale di Lodi n. 1/2025, pubblicata il (),

TRA

Parte *Parte_2* (C.F. *P.IVA_1*), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in VIA , elettivamente domiciliato/a in presso lo Studio dell'Avv. che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

-APPELLANTE

CONTRO

Controparte_1 (C.F. *P.IVA_2*), con sede legale in VIA rappresentata da *Controparte_2* in persona del legale rappresentante *pro tempore* con sede legale in elettivamente domiciliata in presso lo Studio dell'Avv. che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

-APPELLATA-

OGGETTO: Opposizione a preceitto (art. 615, 1^o comma c.p.c.).

CONCLUSIONI:

Per LA.

Parte_2

L'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, respinta ogni avversa istanza, domanda ed eccezione, voglia accogliere le seguenti conclusioni:

In riforma della sentenza impugnata, accettare e dichiarare il difetto assoluto di rappresentanza processuale dell'appellata, derivante dall'assenza di delega formale rilasciata da Banca *ad Controparte_1* per l'esercizio dell'azione giudiziale, nonché per violazione dell'art. 106 TUB e, per l'effetto, accogliere l'appello proposto, dichiarando che *CP_1* non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata.

In ogni caso, con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio cui si chiede la distrazione per dichiarata fattane anticipazione.

Per *CP_1* :

In via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello per la sua manifesta infondatezza.

Nel merito: ove ritenuto ammissibile, rigettare integralmente l'appello avversario e confermare nei punti investiti dal medesimo appello la Sentenza n. 1/2025 del Tribunale di Lodi. Con vittoria di spese e competenze.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La. *Parte_2* ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza del Tribunale di Lodi n. 1/2025 che aveva rigettato la sua opposizione all'esecuzione intrapresa nei suoi confronti da *Controparte_1* (d'ora in avanti *CP_1*) attraverso il procuratore speciale *CP_2* [...] con la notifica di atto di precezzo per il pagamento di euro 703.250,76 (quale residuo debito derivante da un contratto di mutuo stipulato tra *Parte_3* e *CP_2*, la quale aveva poi ceduto all'opposta, ora appellata, il credito derivante dal predetto contratto). Il Tribunale aveva riconosciuto la legittimazione attiva in capo alla società *Controparte_4* [...] delegata da *CP_1* alla riscossione, nonostante non fosse iscritta all'albo delle società incaricate del recupero dei crediti cartolarizzati di cui all'art. 106 TUB, aderendo all'indirizzo espresso dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n.7243 del 18 marzo 2024. La Suprema Corte, negando la natura imperativa dell'art.106 TUB, aveva affermato che dall'omessa iscrizione all'albo di cui all'art. 106 TUB della società *servicer* non consegue la nullità del mandato alla riscossione rilasciata dalla società veicolo e dei successivi atti della società incaricata. L'appellante ha censurato la sentenza appellata per aver erroneamente negato la natura imperativa dell'art.106 TUB, interpretando scorrettamente i precedenti giurisprudenziali citati, e non aver dichiarato nulla l'esecuzione intrapresa da *Controparte_2*.

L'appellata si è costituita chiedendo la conferma della sentenza impugnata.

Con la comparsa conclusionale la **CP_5** ha quindi eccepito il difetto di rappresentanza processuale in capo a **CP_1** affermando la mancanza di una delega formale a esercitare il potere di rappresentanza processuale rilasciata all'appellata da parte di Banca **CP_2**, quale titolare originario del credito.

In merito alla dogliananza circa la carenza di rappresentanza processuale di **CP_1** come si è detto sollevata per la prima volta dall'appellante con i suoi scritti conclusivi, è opportuno dar conto dell'effettiva posizione assunta dai vari soggetti coinvolti nel rapporto oggetto in causa.

Controparte_6 (d'ora in avanti anche **CP_6**) e la società **Parte_2** avevano concluso un contratto di mutuo in data 28/12/2007 (All.5 documenti del fascicolo di primo grado **CP_2**). Il credito nascente da tale operazione era stato poi ceduto da parte di **CP_7** **CP_1** la quale a sua volta aveva incaricato la Banca **CP_8** (d'ora in avanti anche **CP_8**) della generale gestione, amministrazione, recupero e riscossione dei crediti in qualità di *master servicer* (come chiaramente indicato a pag.2 del doc. 6 prodotto in primo grado da **CP_2**, e cioè l'estratto della Gazzetta Ufficiale 19.4.22 portante l'avviso di cessione dei crediti da **Parte_3**) e la **Controparte_2** per lo svolgimento di alcune attività relative alla gestione, amministrazione e recupero (giudiziale o stragiudiziale) dei crediti ceduti, in qualità di *special servicer*. La ricostruzione attore a che sorregge la prima dogliananza si basa su un assunto errato. Invero l'appellante equivoca i rapporti intercorrenti tra **CP_8** e **CP_1** sostenendo erroneamente che **CP_8** fosse il titolare originario del credito e **CP_1** il *master servicer*. In realtà i rapporti intercorrenti tra le società sono di segno opposto, in quanto è riscontrato documentalmente che **CP_1** è la titolare del credito oggetto del giudizio a seguito della cessione da parte di **CP_6**: **CP_1** ha nominato poi **CP_2** quale procuratore speciale anche ai fini del presente giudizio (doc.1 fascicolo di primo grado **CP_2**), per quanto tale delega fosse già implicita nell'individuazione della stessa quale *special service*, e quest'ultima ha ritualmente rilasciato la procura alle liti al Difensore Avv. **CP_3** i. Ne segue l'infondatezza della relativa eccezione.

In merito alla dogliananza circa la carenza del requisito dell'iscrizione all'albo di cui all'art 106 TUB della società concretamente incaricata di riscuotere il credito (e dunque **CP_2**), si condivide l'orientamento espresso dal giudice di prime cure. Invero, come espresso chiaramente dall'ordinanza della Suprema Corte n. 7243/2024, non si ravvede un'ipotesi di nullità nella violazione dell'art.106 TUB, considerato che la rilevanza dell'attività bancaria non comporta di per sé l'automatica imperatività delle disposizioni previste dal TUB e che, nello specifico, l'art.106 attiene alla regolamentazione amministrativa del settore bancario, le cui eventuali violazioni possono comportare eventualmente sanzioni *extra civilistiche*. La finalità

cui l’iscrizione all’albo in parola tende risulta soddisfatta dal dovere di vigilanza e controllo sull’attività dello *special servicer* devoluto al *master servicer* (qui *CP_8* , che a detto albo risulta invece iscritta). Tutto ciò è del resto riconosciuto dalla circolare n.288/2015 della Banca d’Italia (e cioè dal soggetto istituzionalmente investito del potere/dovere di vigilanza sulle banche e gli intermediari finanziari) secondo cui *“per lo svolgimento delle attività di riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento di cui all’art. 2, comma 3, lett. c) della legge n. 130/1999 e degli altri compiti affidati in base al contratto o al prospetto informativo, i servicer possono avvalersi di soggetti terzi nel rispetto della disciplina generale in materia di esternalizzazione di cui alla Sez. V. 3 Non può essere delegato a terzi il controllo sul corretto espletamento delle operazioni di cui all’art. 2, comma 6-bis della legge n. 130/1999, mentre è consentita l’esternalizzazione di specifiche attività operative nell’ambito dei citati compiti di controllo, in particolare se finalizzata alla prevenzione di possibili conflitti d’interesse.”*: interpretazione ulteriormente ribadita dalla nota di chiarimento del 24 Luglio 2023 della stessa Banca d’Italia, ove si legge che *“con riferimento al quesito sub b), la Circolare 288 ammette la possibilità che i servicer – come sopra definiti – affidino, mediante contratti di esternalizzazione, lo svolgimento di attività connesse con la riscossione dei crediti ceduti e con i servizi di cassa e pagamento a soggetti terzi. Questi ultimi – fermo restando il rispetto del regime delle riserve di attività previsto dal nostro ordinamento e della disciplina di settore eventualmente rilevante – possono anche essere soggetti diversi da banche e intermediari finanziari iscritti nell’albo ex art. 106 TUB. Non può, invece, essere delegato a terzi il controllo sul corretto espletamento delle operazioni di cui all’art. 2, comma 6-bis della legge n. 130/1999. Alla luce di quanto sopra, quale che sia la denominazione usata nei contratti e nel prospetto informativo per l’identificazione dei soggetti coinvolti nell’operazione (master servicer, sub-servicer, ecc.), è essenziale che i servicer si assicurino che la ripartizione delle competenze non ostacoli il corretto espletamento delle funzioni ad essi affidate e, in particolare, garantiscano un’aderenza sostanziale e non solo formale alle norme di legge che ad essi affidano, tra l’altro, funzioni di “garanzia” nei confronti del mercato circa il corretto espletamento delle operazioni di cartolarizzazione”*.

L’appello deve pertanto essere respinto.

Alla soccombenza segue la condanna dell’appellante al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo alla stregua dei parametri medi (per le fasi di studio, introduttiva, e decisionale) e minimi (per la fase di trattazione) di cui al DM 147/22, considerata la complessità delle questioni trattate e sulla base del valore della controversia.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da *Parte [...]*

Parte_2

avverso la sentenza del Tribunale di Lodi n.

/2025, pubblicata il 05/03/2025, così provvede:

- Rigetta l'appello;
- Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali, liquide in complessivi Euro 8.469,00 (di cui Euro 2.058,00 per la fase di studio, Euro 1.418,00 per la fase introduttiva, Euro 1.523,00 per la fase di trattazione ed Euro 3.470,00 per la fase decisionale), il tutto oltre spese generali nonché IVA ed onere fiscali secondo legge;
- Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, I co. quater DPR n.115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.

Così deciso, in Milano il 09/12/2025

Il Consigliere estensore

Dott. Maura Caterina Barberis

Il Presidente

Dott. Roberto Aponte

